



Provincia di Salerno

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI
COMPOSIZIONE E FUNZIONI
(Artt. 39 e 40 dello Statuto provinciale)

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia o da loro delegati, con poteri propositivi, consultivi e di controllo. Alla Assemblea possono partecipare, in caso di impedimento del Sindaco, il ViceSindaco ovvero un Assessore o un Consigliere comunale munito di apposita delega. Qualora un Comune sia commissariato, esso è rappresentato dal Commissario straordinario o prefettizio.
2. L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante l'iniziativa deliberazione di competenza del Consiglio Provinciale, nonché con la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni.
3. L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione residente e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente della Provincia o della maggioranza dei componenti il Consiglio Provinciale.
4. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all'approvazione del bilancio di previsione finanziario e del rendiconto della gestione dell'Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
5. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.
3. L'Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi soprattutto nelle materie relative all'esercizio delle funzioni fondamentali che la Provincia esercita d'intesa con i Comuni e relativamente alla gestione dei servizi di rilevanza economica.
5. L'Assemblea dei Sindaci può essere convocata in specifiche sedute in cui dibattere le relazioni presentate dal Presidente della Provincia e dal Consiglio provinciale, nelle quali far emergere specifici indirizzi, favorendo la più ampia pubblicità agli esiti del dibattito, sia rispetto agli amministratori dei comuni, che nei confronti dell'intera popolazione.